COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15 22100 COMO

Determinazione del Dirigente relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del DIgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 60/2020 DEL 12.05.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 di un intervento di rimozione di complesso prefabbricato a tre moduli con l'ausilio di mezzo meccanico telescopico e carico su autotreno presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, nonché di un intervento di rimozione di calcestruzzi ammalorati presso l'Autosilo di via Auguadri, comprensivo di carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta

CIG. N. Z242CF5980

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani s.r.l. (poi denominata CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientra anche lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, sito in Como, via Virgilio n. 16, Stadio del Ghiaccio che è stato sottoposto ad interventi per la messa a norma della struttura per conto del Comune di Como come da Disciplinare integrativo stipulato con il Comune di Como in data 26.06.2017;

che con determina n. 164 del 14.10.2019, CSU, rilevato che al momento dell'avvio della stagione dello Stadio del Ghiaccio il locale normalmente adibito a noleggio pattini non era stato ancora completato, provvedeva ad affidare, al fine di consentire l'avvio della stagione dello Stadio del Ghiaccio e l'apertura al pubblico, a WALDEM CONTAINER SHELTER s.r.l., C.F. 07389390969, con sede in Monza, la fornitura di un complesso prefabbricato a tre moduli da adibire a locale noleggio pattini sino al 30.04.2020;

che in piena stagione dello Stadio del Ghiaccio la pandemia da Covid-19 ha devastato l'Italia ed in modo particolare la Lombardia, costringendo CSU, tra l'altro, a sospendere tutte le attività dei centri sportivi, ivi comprese quelle dello Stadio del Ghiaccio, attività che alla luce delle ultime disposizioni emanate dal Governo per contenere e contrastare la pandemia da

Covid-19 rimangono tuttora sospese, con l'ulteriore conseguenza che la stagione dello Stadio del Ghiaccio deve ritenersi conclusa;

che è conseguentemente emersa la necessità di provvedere alla rimozione del complesso prefabbricato a tre moduli adibito a locale noleggio pattini con l'ausilio di mezzo meccanico telescopico e carico su autotreno;

che nel novero dei servizi gestiti da CSU rientra anche l'Autosilo di via Auguadri;

che al fine di provvedere alla gestione del predetto Autosilo è emersa la necessità di affidare un intervento di rimozione di calcestruzzi ammalorati presso l'Autosilo, intervento comprensivo di carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta;

che al fine di provvedere ad affidare gli interventi di rimozione di cui sopra, CSU, a seguito di ricerca di mercato, ha individuato l'operatore economico Orso s.r.l., C.F. 03874370137, con sede in Casnate con Bernate (22070 CO), Piazza Cavour n. 4, quale operatore economico competente ad eseguire gli interventi di cui sopra;

che l'offerta di tali interventi da parte di Orso s.r.l. appare congrua ed idonea;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria", come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto degli interventi di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS n. 19118486 avente scadenza in data 2.06.2020 ed esito regolare;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016,

DETERMINA

Di affidare a **Orso s.r.l.**, C.F. 03874370137, con sede in Casnate con Bernate (22070 CO), Piazza Cavour n. 4, l'intervento di rimozione di complesso prefabbricato a tre moduli con l'ausilio di mezzo meccanico telescopico e carico su autotreno presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, nonché l'intervento di rimozione di calcestruzzi ammalorati presso l'Autosilo di via Auguadri, comprensivo di carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, interventi come dettagliatamente descritti nella relativa conferma d'ordine per l'importo di € 2.700,00 (duemilasettecento/00) oltre Iva di legge;

Che la fattura relativa a detti interventi verrà liquidata mediante visto dirigenziale;

Che Orso s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che Orso s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Orso s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. Marco Benzoni.

IL DIRIGENTE

Rag. Marco Benzoni